

NORME GENERALI CHE REGOLAMENTANO LA VENDITA DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Ottenuta la Partita IVA, l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'autorizzazione sanitaria per il laboratorio di smielatura e chiaramente iniziata la produzione di miele (nei meandri, tortuosità e complicazioni della legge avevamo per un attimo perso di vista lo scopo principale dell'attività), che fare per vendere il nostro prodotto sul mercato?

Nel caso di commercio all'ingrosso - cioè rivolto a operatori commerciali o di comunità, cooperative di consumo, invasettatori, cooperative di produttori - non esistono particolari disposizioni che regolamentano specificatamente appunto la vendita del miele, che siano diverse da quelle del commercio in generale.

Anche la vendita al dettaglio del miele rientra nella regolamentazione generale della vendita dei prodotti agricoli, che ultimamente, attraverso il decreto legislativo 228/2001, ha subito profonde e significative trasformazioni.

Infatti l'art. 4 della legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo stabilisce che: "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese ... possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".

Successivamente vengono chiariti gli adempimenti riguardo la vendita diretta in forma itinerante - effettuata cioè con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra - e quella in aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, precisando che sono soggette a preventiva comunicazione al sindaco del comune dove ha sede l'azienda (forma itinerante) o al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita (vendita su aree pubbliche o locali aperti al pubblico). La vendita può iniziare dopo che sono trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione vanno precisate le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese e gli estremi di ubicazione dell'azienda, oltre ad indicare la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Con l'entrata in vigore di questo decreto di fatto vengono abrogate le norme della legge 59/1963 che regolava appunto la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte dei produttori, e in particolare le novità da mettere in risalto sono:

- Si amplia la gamma dei soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta con il riconoscimento di detta possibilità anche agli imprenditori agricoli, singoli o associati e dunque anche i non coltivatori diretti purché iscritti nel registro delle imprese, mentre in precedenza i soggetti abilitati erano solo i "produttori agricoli". Questa innovazione dà la possibilità di operare "alla luce del sole" anche ai piccoli produttori apistici che impegnano nella loro attività meno di 104 giornate lavorative annue;
È sufficiente una semplice comunicazione al Sindaco per iniziare l'attività, non è più quindi richiesta un'autorizzazione
- È contemplato il commercio elettronico;

- Si parla di vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, mentre precedentemente era prevista esclusivamente la vendita dei prodotti ottenuti per dalla propria attività coltura o allevamento.

Riguardo l'ultima indicazione, la norma prevede che l'ammontare dei ricavi annuali derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, non debba essere superiore a Euro 41.316,55 (80 milioni di lire) per gli imprenditori individuali o a Euro 1.032.913,80 (2 miliardi di lire) per le società, altrimenti l'attività diviene puramente commerciale e ricade nella norma generale della disciplina del commercio.

La prevalenza nella commercializzazione dei propri prodotti, rispetto ad altri acquistati da produttori agricoli, deve anche rispettare fattori di accessorietà e strumentalità in riferimento alla propria attività. Ad esempio essere finalizzata al miglioramento delle qualità del prodotto finale e quindi all'incremento della redditività complessiva dell'impresa agricola (ad esempio l'acquisto di frutta secca da miscelare con miele).

Ricordiamo inoltre che per iniziare l'attività di vendita devono essere "osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità", che nel caso di vendita del miele (confezionato nel rispetto delle norme, in locali debitamente autorizzati) si riduce all'osservanza delle disposizioni urbanistiche e sanitarie locali (ad es. i locali utilizzati devono essere dichiarati agibili). Resta da aggiungere, anche se superfluo, che i depositi annessi agli esercizi di vendita al dettaglio non sono da ritenersi depositi all'ingrosso, pertanto per essi non va richiesta alcuna autorizzazione sanitaria.

Pertanto, ad esempio, un piccolo produttore che utilizza per la smielatura e il confezionamento strutture consortili, o di cooperative o comunque messe a disposizione di più apicoltori, e quindi con autorizzazioni sanitarie richieste dal gestore di tali strutture, per la vendita del miele deve soltanto e semplicemente comunicare al Sindaco l'inizio dell'attività di vendita nelle modalità sopra descritte.